



Donazione prodotti in eccedenza o non commerciabili

Norme e benefici per i donatori

Evitare gli sprechi e recuperare beni per scopo di solidarietà sono obiettivi ormai riconosciuti da leggi che promuovono questa buona pratica anche attraverso forme di tutela e benefici fiscali.

**Sai perché
donare
TI CONVIENE?**

I vantaggi per le aziende donatrici sono:

- possibilità di recuperare l'Iva relativa ai prodotti donati
- risparmio sui costi di smaltimento dei rifiuti
- benefici di immagine

Legge del Buon Samaritano Nessuna responsabilità per le aziende

Una prima norma è la cosiddetta "legge del buon Samaritano" (legge 25 giugno 2003, n. 155 che dice:

(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)

Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

Questo semplice articolo di legge tutela le aziende che vogliono cedere in maniera gratuita e solidale alle ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), prodotti alimentari in eccedenza o non più commerciabili per difetti di varia natura (ma ancora validi come scadenza e conservazione).

In base a questa norma esse sono infatti sollevate da ogni responsabilità una volta che i prodotti sono usciti dall'azienda. Saranno le stesse associazioni, individuate dalla legge come consumatori finali, a farsi carico dei prodotti alimentari così ricevuti affinché vengano gestiti correttamente dal punto di vista del trasporto, conservazione e inoltro finale ai soggetti in difficoltà.



Legge Antisprechi Recupero dell'Iva sui prodotti donati e sgravio su tassa rifiuti

Prodotti alimentari e farmaceutici

Il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) dispone che una società che produce o scambia derrate alimentari o prodotti farmaceutici può, in alternativa all'eliminazione degli stessi dal circuito commerciale, cederli gratuitamente alle Onlus senza che tali cessioni costituiscano ricavi per la società stessa.

Altri prodotti (esclusi prodotti di lusso)

La legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) ha disciplinato la cessione gratuita ad Onlus di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 26 marzo 2008 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito.

Queste donazioni si considerano erogazioni liberali e, pertanto, non costituiscono ricavo se effettuate per un valore non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato.

Dal punto di vista dell'applicazione dell'Iva, i beni ceduti si considerano distrutti.

Tale disposizione consente all'impresa donante il diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti (comma 15 dell'articolo 6 della legge 133/99).

In tutti i casi ai fini della deducibilità è necessario che siano rispettate alcune condizioni previste dal comma 4 art. 13, D.Lgs. 460/97 e integrate dal testo della CM 26/E 26 marzo 2008 in relazione alla presunta cessione ai fini IVA.

Doveri del cedente

- Se la singola donazione supera il valore di € 5.164,57, il cedente deve effettuare una comunicazione preventiva con raccomandata A/R al competente ufficio delle entrate (almeno 5 giorni prima della consegna con l'indicazione della data, luogo, ora dell'inizio del trasporto, della destinazione finale e dell'ammontare dei beni).
- Sul DDT che accompagna le merci va inserita la seguente dicitura: "prodotti non più commercializzabili per errori di confezionamento, ecc., ceduti gratuitamente ai sensi dell'articolo 6 comma 15 della legge 133/99".
- Dovrà annotare nei registri Iva o in apposito prospetto entro il quindicesimo giorno del mese successivo della quantità e qualità dei beni ceduti.

Doveri della ONLUS

La ONLUS beneficiaria deve rilasciare alla ditta donatrice

- Una dichiarazione attestante che utilizzerà i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali
- Una dichiarazione in cui attesta la corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce ricevuta ai dati contenuti nel DDT